

Spett.
Segreteria V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Camera dei Deputati
Roma
Tel. +39 06 67603545-3685
e-mail: com_bilancio@camera.it

Oggetto: Contributo V.P.E. s.r.l. al D.D.L. 1752

E' con sentito ringraziamento per la considerazione ricevuta che il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Maraviglia, in qualità di Amministratore unico e responsabile tecnico della soc. V.P.E. s.r.l. con sede in Roma in via Parigi, 11 riscontra la richiesta di codesta segreteria Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati di fornire un contributo scritto all'esame in sede referente del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.C. 1752).

Presentazione

La soc. V.P.E. s.r.l. nasce dalla ventennale esperienza dei suoi fondatori nel campo dell'energia, con lo scopo nella veste di Organismo di ispezione accreditato, di facilitare lo sviluppo del settore Esco e del risparmio energetico.

L'attività è principalmente incentrata nell'effettuare nel controllo dei progetti di efficienza energetica al fine della loro validazione secondo la normativa vigente, e al fine di evitare il fallimento di interventi e di favorire lo sviluppo degli investimenti nel settore.

Le caratteristiche di un Organismo accreditato Accredia assicura indipendenza e terzietà ai player di mercato, soprattutto in relazione ai servizi di verifica della progettualità delle proposte e degli interventi, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Le attività di verifica e di ispezione di un progetto di efficienza energetica risultano essenziali per consentire l'operatività dei vari soggetti interessati quali i Clienti, la Esco, e Soggetti Finanziatori nell'ambito della bancabilità delle iniziative e della corretta impostazione e gestione di un contratto tipo EPC per interventi di efficienza Energetica.

Le attività di ispezione sono gestite attraverso dei Regolamenti di ispezione disponibili sul sito di VPE: www.vupie.eu

Ambito del contributo di V.P.E. s.r.l.

Per settore di attività ed esperienze lavorative di V.P.E. s.r.l. si riportano i seguenti commenti in riferimento in particolare all'art. 38 (Transizione 5.0) e 41 (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico) ed a quanto riportato nella relativa relazione tecnica.

1. Ammissibilità del beneficio fiscale.

Il testo del D.D.L all'art. 38 riporta che *"i progetti d'innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente che attesti che questi soddisfano, ex ante, i criteri di ammissibilità"*

relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Occorre inoltre una certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante."

Il valutatore indipendente viene identificato con successivo "Decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352."

Commento:

- a) Si ritiene necessario riportare nei successivi Decreti, per coerenza con quanto già previsto per Industria 4.0, che tra tali Soggetti siano compresi anche gli Organismi di verifica Accreditati da Accredia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed. 2012 e che i requisiti previsti per il valutatore facciano riferimento anche ai requisiti in essere per gli appalti di servizi di Ispezione ai fini della validazione dei progetti, previsti dal D.Lgs. 36/2023.
- b) In riferimento ai compensi, se si considerano le disposizioni sull'"equo compenso", il limite massimo di 10.000,00 euro previsto al comma 12 quale contributo a copertura degli stessi, risulta essere un importo esiguo rispetto agli importi applicabili al servizio.

2. Progettualità dell'intervento di efficientamento.

L'ambito di applicazione del beneficio fiscale è quello definito dagli interventi Industria 4.0 e quindi riferibili a beni strumentali che generino anche risparmio energetico.

Il testo fa riferimento genericamente a **progetti di innovazione** generatori di risparmio energetico, e quindi non solo riferibili all'acquisto di beni strumentali.

Commento:

- a) Occorre precisare e definire meglio l'ambito tra i beni previsti nei due allegati di Industria 4.0.
- b) Nella definizione di *progetto di innovazione* non vengono definiti gli elaborati richiesti, relativi contenuti e norme di riferimento. In particolare ogni progetto dovrebbe determinare a seconda della tipologia di intervento e delle condizioni operative del sito di produzione le modalità di valutazione del risparmio attraverso uno specifico documento definito "Progetto di misura e verifica". La "certificazione" del risparmio dovrebbe quindi non limitarsi alla valutazione del risparmio raggiunto ma anche riferirsi alla completezza documentale richiesta ed alla valutazione di conformità alle norme cogenti del progetto stesso. Quanto sopra fatto salvo quanto riportato al punto successivo.

3. Valutazione del risparmio certificazione ex ante ed ex post.

Il testo del D.D.L all'art. 38 riporta "che la riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, debba essere determinata rispetto «ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto


delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico». Per le imprese di nuova costituzione, invece, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Commento: In attesa di chiarimenti in merito nei prossimi decreti, si rileva che la certificazione del risparmio richiesta sulla base del confronto con l'esercizio precedente possa non essere conforme alle attuali norme in merito, in quanto non rappresentative del risparmio energetico raggiunto.

Si ritiene che i valutatori indipendenti (soggetti indicati come incaricati della certificazione) debbano piuttosto **attestare la conformità a quanto verrà stabilito in merito dal GSE piuttosto che effettuare una "certificazione, ovvero di rispetto di norme"**.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, si ringrazia nuovamente per l'opportunità concessa. Con distinti saluti

Roma, 15.03.2024

VPE s.r.l.
Validazione Progetti Energetici

.....
Ing. Giovanni Maraviglia
Amministratore unico